**Comune di Cupra Marittima**

**Regolamento Imposta di Soggiorno**

Indice

[Articolo 01 -Oggetto del regolamento](#_Toc487998878)

[Articolo 02 - Istituzione e presupposto dell’imposta](#_Toc487998879)

[Articolo 03 - Soggetti passivi](#_Toc487998880)

[Articolo 04 -Tariffe](#_Toc487998878)

[Articolo 05 - Esenzioni ed agevolazioni](#_Toc487998879)

[Articolo 06 - Obblighi tributari](#_Toc487998880)

[Articolo 07 - Versamento dell’imposta](#_Toc487998878)

[Articolo 08 - Disposizioni in tema di accertamento](#_Toc487998879)

[Articolo 09 - Sanzioni](#_Toc487998880)

[Articolo 10 -Riscossione coattiva](#_Toc487998878)

[Articolo 11- Rimborsi](#_Toc487998879)

[Articolo 12 -Contenzioso](#_Toc487998880)

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cupra Marittima, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Si istituisce, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel comune di Cupra Marittima l’imposta di soggiorno. Per l’anno 2017, l’applicazione dell’imposta o delle relative tariffe decorre dal 1/12/2017 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento). L’imposta sarà applicata, salvo variazioni, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L’imposta è corrisposta per persona ed ogni pernottamento nelle strutture ricettive come individuate dalla normativa vigente in materia, e come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Cupra Marittima, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, extralberghiere ed altre strutture ricettive per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, uso occasionale di immobili a fini ricettivi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Cupra Marittima.

**Articolo 3 - Soggetti passivi**

1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cupra Marittima, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

**Articolo 4 – Tariffe**

1. La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate dalla normativa vigente in materia. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti tipologie di strutture ricettive sono pari a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE** | | |
|
|
| **Struttura** | **Classificazione** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Alberghi e Residenze turistico alberghiere** | 5 stelle | 1,50 |
| 4 stelle | 1,30 |
| 3 stelle | 1,00 |
| 2 stelle | 0,80 |
| 1 stella | 0,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA** | |
|
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Campeggi** | 0,50 |
| **Villaggi turistici** | 0,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE** | |
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Attività ricettive rurali/Agriturismi** | 0,70 |
| **Ostelli** | 0,00 |
| **Case per ferie** | 0,70 |
| **Esercizi di affittacamere** | 0,70 |
| **Case e appartamenti per vacanze** | 0,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALTRE STRUTTURE** | |
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Attività saltuarie di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)** | 0,70 |
| **Appartamenti ammobiliati per uso turistico** | 0,70 |
| **Locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24/04/17 n. 5 convertito in legge dalla L 21/06/17 n. 96** | 0,70 |
| **Uso occasionale di immobili a fini ricettivi** | 0,70 |

**Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni**

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. i gruppi vacanze di anziani organizzati da comuni appartenenti al territorio nazionale. L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di idonea documentazione prodotta dal comune organizzatore, attestante il fatto e contenente l’indicazione nominativa e le generalità dei partecipanti al gruppo.
3. i gruppi di soli sportivi partecipanti a:
   1. manifestazioni sportive organizzate dal comune di Cupra Marittima.
   2. manifestazioni sportive patrocinate dal comune di Cupra Marittima, purché organizzate da associazioni sportive dilettantistiche, federazioni o altre associazioni senza scopo di lucro, affiliate al CONI.

Tale esenzione può essere ottenuta con la presentazione preventiva da parte dell’organizzazione al gestore della struttura ricettiva dell’elenco degli aventi diritto.

1. gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Cupra Marittima che alloggiano, tramite il comune stesso, in strutture ricettive cittadine limitatamente al periodo richiesto per lo svolgimento della manifestazione.
2. i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore (un accompagnatore). I malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati o portatori di handicap non autosufficienti minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori. Per ottenere tale esenzione si dovrà dichiarare da parte del paziente/portatore di handicap o dai relativi accompagnatori, su apposita modulistica predisposta dal Comune di Cupra Marittima e fornita dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che si rientra nelle fattispecie del presente articolo 5 – lettera e.
3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni 25 partecipanti.
4. gli appartenenti alle forze di polizia di Stato, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle altre forze armate, che pernottano per esigenze di servizio.
5. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
7. il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
8. coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione. L’attestazione o richiesta di esenzione dovrà pertanto essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
9. coloro che lavorano a Cupra Marittima e vi pernottano, purché sia documentabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

**Articolo 6 - Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell’articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a dichiarare al Comune, entro il 15 settembre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nei mesi di luglio ed agosto, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal comune.

2. I soggetti indicati nell’art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura stessa.

- riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno.

- segnalare all’Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.

3. I soggetti indicati nell’art. 3 co. 2 hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

**Articolo 7 - Versamento dell’imposta**

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cupra Marittima.

2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento delle somme corrisposte a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 settembre di ogni anno:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Cupra Marittima.

b) tramite le eventuali procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Cupra Marittima.

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

d) mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

**Articolo 9 – Sanzioni**

1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 250 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.